

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N. 9 del 23.07.2013

Iscrizione Fondo Est – solleciti di pagamento ai Consulenti del Lavoro

Sono giunte diverse segnalazioni relative alla notifica da parte del Fondo Est di solleciti di pagamento, relativi a posizioni di aziende clienti di consulenti del lavoro, ma indirizzati direttamente al professionista titolare dello studio.

Si chiede quindi di conoscere i profili giuridici di questa condotta del fondo ed eventuali riflessi di responsabilità nei riguardi del professionista.

In ordine alle modalità di iscrizione, il regolamento del Fondo EST all'art. 2, punto 1 prevede che questa possa avvenire - "direttamente o tramite centri di servizi o Consulenti".

Quindi, in via generale appare coerente che nel caso di iscrizione avvenuta tramite il Consulente del lavoro "le successive comunicazioni saranno sempre riferite [...] al Consulente".

In quest'ottica e posto che i dati richiesti siano corretti, non si rileva alcuna criticità con riguardo all'iniziativa dell'Ente di indirizzare una comunicazione al Consulente, ancorché riguardante il cliente.

Va, invece, posta l'attenzione sul contenuto delle diffide ricevute dai consulenti del lavoro per conto dei clienti assistiti.

Detti atti non possono infatti contenere la diffida ad adempiere e la conseguente messa in mora, che invece deve necessariamente essere rivolta al cliente (azienda).

La diffida del Fondo Est è, quindi, tecnicamente priva di effetti (non vale, ad esempio, come messa in mora per gli interessi, né interrompe la prescrizione), perché il soggetto passivo dell'adempimento non è l'intermediario, ma esclusivamente il debitore originario (art. 1219 c.c.), indipendentemente dalle previsioni regolamentari del Fondo.

In particolare, il datore di lavoro non è tenuto:

- al pagamento degli interessi moratori;
- a risarcire il danno conseguente al ritardo nel pagamento.

Neppure si verifica nei suoi confronti la c.d. "*perpetuatio obligationis*", per effetto della quale il debitore moroso è tenuto, dopo la formale intimazione ad adempiere, al pagamento, anche se la prestazione è divenuta impossibile.

Le stesse diffide inoltre, non giovano alla interruzione della prescrizione, evidentemente perchè non dirette al debitore effettivo, senza che possa invocarsi il regime di cui all'art. 1310 c.c., essendo il Consulente del lavoro semplice delegato ma non coobbligato con il datore di lavoro.

Pertanto, le missive ricevute dai consulenti del lavoro invece dei propri clienti assistiti non producono effetti giuridici in capo al debitore nè peraltro possono prevedere una sorta di responsabilità solidale del professionista.

Il Consulente del Lavoro ha comunque l'obbligo deontologico di avvisare con Pec il proprio cliente in ordine alla pretesa di pagamento notificatagli.

Ai professionisti delegati è comunque possibile inviare comunicazioni preventive che possono agevolare corretta gestione del rapporto amministrativo favorendo la risoluzione di problematiche, così come avviene nell'ambito dei rapporti tra le aziende assistite e gli enti o organismi pubblici come l'Inps o l'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente
Rosario De Luca

